

TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 102, 111, 112
- Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, 13 e succ. mod.
- Legge 22 dicembre 1984, n. 892, art. 6
- Legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 7, come mod. dall'art. 5, Legge 04.08.2006, n. 248, art. 8, 12 e 13
- Legge Provinciale 29 agosto 1983, n. 29 e succ. mod.
- Legge Provinciale 23 luglio 2010, n. 16
- Legge 24.03.2012, n. 27
- DPP 12.02.2014, n. 2-4/Leg

AMBITI

Vendita, Successione, Donazione

ESERCIZI COINVOLTI

Farmacie, Farmacie succursali, Dispensari farmaceutici. Il trasferimento delle **farmacie succursali e dei dispensari farmaceutici** può avvenire solo contestualmente al trasferimento della farmacia che li ha in gestione e deve essere richiesto all'interno della medesima domanda

REQUISITI RICHIESTI PER IL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ

DA PARTE DEL SINGOLO FARMACISTA (*Gestione uninomiale*)

1. Iscrizione all'Ordine dei farmacisti
2. Possesso idoneità alla titolarità
 - a seguito di partecipazione a pubblico concorso
 - a seguito di espletamento di due anni di pratica professionale
 - in quanto già conseguita (il farmacista che abbia trasferito la titolarità può, **una sola volta nella vita**, acquistare un'altra farmacia entro due anni dalla cessione. Successivamente l'acquisto è consentito qualora il farmacista abbia svolto attività professionale per almeno sei mesi durante l'anno precedente l'acquisto o abbia conseguito l'idoneità in un concorso nei due anni antecedenti).
3. Inesistenza di incompatibilità con la titolarità ossia:
 - posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia
 - esercizio di altre professioni o arti sanitarie
 - ruolo nella amministrazione dello Stato, e di enti locali o comunque pubblici
 - esercizio della professione di propagandista di prodotti medicinali
 - direzione tecnica di officine farmaceutiche.

DA PARTE DEI SOCI DI SOCIETÀ DI FARMACISTI (*Gestione societaria: SNC, SAS, SCARL*)

1. Iscrizione all'Ordine dei farmacisti
2. Possesso dell'idoneità alla titolarità
3. Inesistenza di incompatibilità con la titolarità ossia:
 - con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco
 - con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia
 - con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato.

La società può avere la gestione **di quattro farmacie** che devono essere ubicate nella provincia dove la società ha sede legale. **I soci possono partecipare a più di una società** (nessun limite).

OBBLIGHI A CARICO DEL RICHIEDENTE: FARMACISTA O SOCIETÀ DI FARMACISTI

Richiesta in carta legale del futuro titolare o dei rappresentanti legali della società, indirizzata alla Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento, da far pervenire **almeno 45 giorni prima** dell'avvio della nuova gestione,

dalla quale risulti:

- le generalità (nome cognome, luogo e data di nascita, residenza) del titolare o del/i rappresentanti legali, in caso di gestione societaria
- la sede legale della società **e la partita IVA**, in caso di gestione societaria
- il possesso dei requisiti di legge per essere titolare da parte del singolo farmacista o dei soci in caso di gestione societaria (idoneità alla titolarità e presenza dei presupposti per il trasferimento)
- gli estremi dell'atto di compravendita, donazione, successione ereditaria o conferimento societario e in caso di gestione societaria l'atto di costituzione della società
- nel caso di gestione societaria, l'indicazione del socio a cui è affidata la direzione responsabile della farmacia
- la data di decorrenza della nuova titolarità

alla quale allegare (per ciascun socio nel caso di gestione societaria):

1. autocertificazione iscrizione all'Ordine dei farmacisti dalla quale risultino gli estremi di laurea e di abilitazione e il numero di iscrizione
2. autocertificazione idoneità alla titolarità (con dichiarazione se precedente titolarità dove e quando trasferita)
3. copia autentica in bollo dell'atto che motiva il trasferimento, registrato presso l'Agenzia delle entrate; per le gestioni societarie la copia autentica dell'atto di costituzione societaria registrato presso l'Agenzia delle entrate
4. ricevuta pagamento 300 €
5. 1 marca da bollo per il rilascio del provvedimento autorizzativo

PROCEDURE: OBBLIGHI DEL FARMACISTA	PROCEDURE: ADEMPIMENTI DELLA APSS
1. Il titolare, o il/i rappresentante/i legale/i della società almeno entro 45 giorni dalla prevista apertura dell'esercizio, trasmette all'APSS la richiesta di riconoscimento del trasferimento della titolarità. 4. Il titolare provvede, in particolare, alla vidimazione di un nuovo Registro di entrata e uscita stupefacenti presso il distretto sanitario dove è ubicata la farmacia e richiede la specifica tabella merceologica al comune competente. Provvede quindi all'apertura della farmacia alla data stabilita.	2. L'APSS verifica la sussistenza dei requisiti di legge e la regolarità della documentazione inoltrata. 3. L'APSS, con apposita deliberazione, autorizza il trasferimento della farmacia con indicazione della nuova titolarità e la data di decorrenza. L'atto è comunicato al titolare interessato ed ai referenti di legge; successivamente è rilasciata copia conforme del provvedimento. 5. La Commissione di vigilanza successivamente all'avvio della nuova gestione, ed entro 90 giorni dalla deliberazione medesima, effettua la visita ispettiva prevista dalla normativa per l'accertamento delle dotazioni ai fini della piena garanzia di un buon esercizio.